

**CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I
DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
METALMECCANICHE, INSTALLATRICI DI IMPIANTI E
DELL'AUTORIPARAZIONE DELLA REGIONE VENETO**

Il 31 luglio 2017 presso la sede di EBAV sita in Marghera Venezia

tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, con l'assistenza del Segretario Regionale Francesco Giacomini, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e del funzionario provinciale Moreno Zonta e con la presenza dei delegati dei presidenti categorie Metalmeccanica di produzione, Installazione di impianti e Autoriparazione Maurizio Cattapan, Manrico Venturin e Federico Boin

CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e del responsabile delle Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti



CASARTIGIANI Veneto rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;

e

FIM - CISL rappresentata dal segretario regionale Massimiliano Nobis e da Daniele Cerato

UILM -UIL rappresentata dal segretario regionale Carlo Biasin

è stato stipulato il presente contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) valido per i dipendenti delle imprese artigiane della regione Veneto che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL Metalmeccanici ed installatori di impianti



INDICE

Art. 1 - Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale dell'artigianato metalmeccanico-installazione impianti-autoriparazione;

Art. 2 - Formazione degli addetti del settore

Art. 3 - Previdenza complementare

BILATERALITA' E PREMIALITA'

Art. 4 - Prestazioni di secondo livello EBAV

Art. 5 - Assistenza sanitaria integrativa SANI IN VENETO

Art. 6 - Obblighi in capo all'impresa che non versa EBAV

Art. 7 - Clausola di premialità

ELEMENTO ECONOMICO DI SECONDO LIVELLO

Art. 8 - Elemento Regionale Transitorio (ERT)

ISTITUTI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, DI CONTRATTI A TERMINE E DI APPRENDISTATO

Art. 9 - Gestione dei regimi di orario

Art. 10 - Accantonamento annuo in compensazione (Banca Ore)

Art. 11 - Contratto a termine

Art. 12 - Apprendistato

FUNZIONI IN MATERIA DI COMMISSIONE REGIONALE E DI PROCEDURA IN CASO DI CRISI

Art. 13 - Ulteriori materie di competenza della Commissione Regionale

Art. 14 - Procedura per le imprese del settore in situazione di crisi

Art. 15 - Efficacia della contrattazione

Art. 16 - Decorrenza e durata del contratto collettivo regionale

ALLEGATI

All.1. Richiesta parere commissione paritetica (Contratti a Termine)

All.2. Comunicazione ai lavoratori utilizzo regimi orario fino a 4 mesi

All.3. Accordo con i lavoratori utilizzo regimi orario oltre i 4 mesi

All.4. Comunicazione a Commissione Paritetica per utilizzo regimi orario oltre i 4 mesi

Premesse

- Tenuto conto che il 28 luglio 2016 è stato siglato il CCRL di settore, con scadenza al 31 luglio 2017;
- Visto che era volontà delle parti attivare uno strumento negoziale transitorio in attesa della definizione di un quadro organico di regole per l'applicazione dei premi di produttività/risultato, del welfare aziendale e della commutabilità dei premi in strumenti di welfare aziendale nel comparto artigiano;
- Considerato che l'accordo interconfederale regionale del 18 novembre 2016 aveva previsto che le parti regionali avviassero "un confronto per adeguare il modello degli elementi economici territoriali, con l'obiettivo di cogliere le opportunità offerte dalle novità legislative" in materia di premi di risultato e di welfare.
- Valutato che al momento il confronto non ha ancora portato a definire un'architettura coerente con gli assunti della normativa di riferimento;

Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

R

Art.1 OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-SOCIALE DELL'ARTIGIANATO METALMECCANICO-INSTALLAZIONE IMPIANTI-AUTORIPARAZIONI

Le parti, confermando quanto previsto dalla precedente contrattazione, convengono:

- di richiedere all'Ebav la classificazione dei dati delle imprese/lavoratori del settore suddivisa nei tre grandi comparti della Meccanica, dell'Installazione Impianti e dell'Autoriparazione procedendo alle modifiche della raccolta dei dati/anagrafiche necessarie;
- di ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati NCE (Note Congiunturali Ebav) e/o delle altre fonti concordate tra le parti;
- di richiedere che l'EBAV realizzi per il tramite del proprio Osservatorio, una ricerca sulle fonti esistenti in grado di assicurare in tempi rapidi, dati aggiornati sul PIL regionale e sul valore aggiunto regionale per addetto dei settori della Meccanica, Installazione Impianti ed Autoriparazione.

cc

Art.2 FORMAZIONE DEGLI ADDETTI DEL SETTORE

Le parti concordano che la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori rappresentino un fattore indispensabile per la qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane dei settori Meccanica, Installazione Impianti e Autoriparazione.

Allo scopo le parti convengono di acquisire i dati, già analizzati dalla Commissione di cui all'art. 13, riguardanti il fabbisogno professionale dei settori sopraindicati contenute:

- nell'indagine condotta dalla bilateralità;
- nell'indagine Excelsior condotta dalle Camere di Commercio così come ampliata nel Veneto.

STB

M

[Handwritten signatures]

Ciò al fine di procedere ad un approfondito confronto sulle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti e di concordare le azioni formative necessarie per far fronte ai fabbisogni.

Valutazioni comuni potranno tradursi in iniziative congiunte da svolgersi nei confronti della Regione Veneto al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse comunitarie, adeguare le politiche formative e l'offerta formativa alle necessità individuate.

Verrà infine richiesto all'EBAV ed a Fondartigianato di produrre i dati sul numero di corsi, ore e partecipanti effettuate negli ultimi 4 anni nei settori della Meccanica, Installazione Impianti e Autoriparazione al fine di un esame congiunto dell'attività svolta. Inoltre saranno messi a disposizione i dati dell'articolazione regionale di Fondartigianato relativi ai fabbisogni formativi delle imprese e dei lavoratori.

Art. 3 PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le recenti riforme del sistema pensionistico, che traggono origine da una più complessiva crisi del welfare in Italia ed in generale nei paesi europei, hanno modificato al ribasso le prestazioni pubbliche. Tale riduzione, anche per effetto della particolare dinamica del mercato del lavoro, rischia di avere un effetto dirompente rispetto alle aspettative di un "reddito decente" al momento del pensionamento.

Le Parti firmatarie convengono che la previdenza complementare è uno strumento indispensabile al lavoratore (ed all'imprenditore artigiano) per assicurare prestazioni integrative alle pensioni erogate dallo Stato.

Gli allarmi generatisi recentemente tra i lavoratori a seguito della recente informativa dell'INPS dimostrano come le preoccupazioni espresse da tempo dagli addetti ai lavori sulla previdenza pubblica siano oramai conosciute dalla generalità dei lavoratori.

Da sempre le iscrizioni dei dipendenti dell'artigianato alla previdenza complementare, in particolare quella di natura negoziale, rappresentano un numero esiguo.

Conseguentemente alla luce di quanto sopra esposto le Parti firmatarie si impegnano ad attivare azioni, laddove possibili congiunte, di informazione sulla previdenza complementare, da concordare a livello provinciale.

Al fine di agevolare le iscrizioni alla previdenza complementare, si conviene che il contributo a carico azienda per i dipendenti nuovi iscritti ad un Fondo di previdenza complementare di natura negoziale dell'artigianato in data successiva alla sottoscrizione del presente contratto collettivo sarà pari all'1%. Tale quota ridotta sarà valida per i primi due anni di adesione; trascorso il biennio la quota di versamento sarà adeguata al valore di 1,2%.

Per i dipendenti già iscritti rimane inalterata la quota in vigore pari all'1,2%.

Inoltre sempre nell'ottica di incrementare le iscrizioni, le parti hanno convenuto di disciplinare l'utilizzo dell'una tantum quale quota di adesione contrattuale, come meglio specificato all'art. 6 che segue.



BILATERALITA' E PREMIALITA'

Art. 4 PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO EBAV

Le parti riconfermano i fondi di secondo livello già attivati con le intese precedenti.

Alimentazione dei fondi di secondo livello: Contribuzioni a carico di imprese e lavoratori

A far data dal **1.1.2016** i fondi categoriali hanno la seguente alimentazione mensile: **3,15** euro a carico ditta e **1,57** euro a carico dipendente.

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
Promozione	€ 1,00	€ 0,10
Formazione	€ 0,55	€ 0,21
Sussidi assistenziali	€ 0,60	€ 0,60
Professionalità	€ 0,60	€ 0,60
Ambiente e Sicurezza	€ 0,40	€ 0,06

Utilizzo 1% destinato al Fondo di categoria metalmeccanica

La quota dell'1% dei versamenti di primo livello è destinata ad alimentare il fondo crisi area settore.

Le risorse già accantonate fino al 31 dicembre 2013 a titolo di crisi area settore rimarranno vincolate e la relativa destinazione sarà concordata tra le parti stipulanti il presente contratto.

le parti confermano la prestazione in materia di appalti prevista nel precedente CCRL a favore delle imprese che si avvalgano nel merito di consulenza da parte di professionisti o di servizi associativi nonché misure e modalità ivi previste.

Le parti invitano il Comitato di categoria ad analizzare l'andamento delle gestioni del Fondo categoriale e a suggerire eventuali ulteriori variazioni per migliorare l'utilizzo delle prestazioni nell'ambito di una sostenibilità complessiva.

Art. 5 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SANI. IN. VENETO

Trovano integrale recepimento nella presente intesa tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI IN VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013, del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Le parti confermano che le disposizioni previste nel CCNL di categoria concernenti l'applicazione di SANARTI si intendono superate, assorbite e sostituite a tutti gli effetti dalle pattuizioni interconfederali che riguardano SANI IN VENETO.

Ai sensi della suddetta normativa contrattuale l'impresa che non versa a SANI.IN.VENETO è tenuta a corrispondere direttamente al lavoratore per ogni prestazione contenuta nel nomenclatore di SANI.IN.VENETO la quota di rimborso dovuta ivi prevista.

Dal **1 settembre 2017**, l'azienda non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all'atto dell'assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, all'atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dai dipendente in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

Qualora l'azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta incorre in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006 (rispetto della contrattazione collettiva per il godimento degli incentivi).

Tale disposizione è cedevole rispetto ad un eventuale accordo interconfederale regionale in materia che lo modifichi sostanzialmente.

Art. 6 OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA CHE NON VERSA EBAV

L'impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello, oltre a quanto previsto dalle disposizioni contenute negli accordi interconfederali regionali è altresì tenuta a corrispondere al lavoratore, se dovuti, i medesimi importi delle prestazioni di primo e di secondo livello erogate da EBAV.

Dal **1 settembre 2017**, l'azienda non aderente e che non versa la contribuzione EBAV di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell'assunzione, l'informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda, inoltre, è tenuta a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione. Qualora l'azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta incorre in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006 (rispetto della contrattazione collettiva per il godimento dei benefici normativi e contributivi).

Tale disposizione è cedevole rispetto ad un eventuale accordo interconfederale regionale in materia che lo modifichi sostanzialmente.

ART. 7 CLAUSOLA DI PREMIALITÀ

Le parti confermano che gli istituti riguardanti la gestione dell'orario di lavoro di cui agli artt. 9 e 10 e nonché il contratto a termine di cui all'art. 11 del presente contratto potranno essere applicati esclusivamente dalle imprese iscritte e regolarmente versanti all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto ed a SANI IN VENETO. In mancanza di uno dei due requisiti non si potrà dar luogo all'applicazione delle suddette normative.



ELEMENTO ECONOMICO DI SECONDO LIVELLO

Art 8. ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO (E.R.T.)

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate ad operai, impiegati e quadri a decorrere dal 1° agosto 2017 e sino al 31 marzo 2018 nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.

Livello	Valore ERT	
	Mensile	Orario
1	55,91	0,32317
2	50,75	0,29335
2bis	47,99	0,27739
3	46,20	0,26705
4	43,55	0,25173
5	42,00	0,24277
6	40,19	0,23231

Tale elemento è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità.

Non avendo caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016).

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'ERT.

LAVORATORI ASSUNTI CON APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Per i soli lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante si prevede l'erogazione di un importo ERT pari ad € 30,00 mensili (0,17341 su base oraria). Tale elemento viene erogato sulla base delle stesse regole previste per gli altri dipendenti.

Il lavoratore potrà scegliere di conferire l'importo di cui sopra, anche in divenire della sua erogazione, ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo), in alternativa all'erogazione nel cedolino paga.

Tale versamento avverrà quale "quota di adesione contrattuale" e non comporterà l'obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR. Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

Le somme destinate alla previdenza complementare saranno obbligatoriamente raccolte per il tramite di Ebav. Il versamento avverrà congiuntamente alle altre quote destinate all'Ente bilaterale, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per dette quote e secondo le specifiche indicazioni operative fornite da Ebav.

Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato direttamente dal lavoratore. Al medesimo Fondo Ebav segnalerà tutte le informazioni utili per la costituzione della singola posizione individuale. Le modalità di trasferimento di trasferimento dei dati e delle risorse saranno definite da una convenzione tra il Fondo e l'Ente Bilaterale.

Il versamento di tale quota cesserà alla medesima scadenza dell'elemento retributivo previsto all'art. 8 del presente CCRL.

QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA CONTRATTUALE

Le parti convengono di istituire dal 1° aprile 2018 una quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare, rimodulando il valore dell'E.R.T. sopra definito per tutte le categorie di lavoratori, compresi gli apprendisti, e mantenendo inalterati i costi per l'azienda.

Da settembre 2017, la Commissione di cui al successivo art. 13 definirà le modalità e le opportune iniziative di informazione e sensibilizzazione delle aziende e dei lavoratori sul tema della previdenza complementare. L'esito dei lavori, che dovranno concludersi entro novembre 2017, verrà sottoposto all'attenzione delle parti in epigrafe per la stipula di un protocollo di intesa nel quale saranno definiti il nuovo valore dell'E.R.T. e la quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare.

L'elemento retributivo territoriale rimodulato e la quota di adesione contrattuale verranno erogati fino al 31 agosto 2019 e decadranno dal 1° settembre 2019, salvo diversi accordi fra le parti.

WELFARE CONTRATTUALE

A fronte del rinnovo del CCNL di categoria, che preveda forme di welfare contrattuale, le parti in epigrafe si incontreranno per definire le relative modalità applicative nel Veneto.

ISTITUTI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, DI CONTRATTI A TERMINE E DI APPRENDISTATO

ART. 9 GESTIONE DEI REGIMI ORARIO

Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'utilizzo in alternativa agli istituti della "flessibilità" previsti dal vigente contratto nazionale, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, viene confermato quanto previsto al punto 4 del CCRL 15 gennaio 2010 in materia di regimi di orario.

Regimi di orario su base quadrimestrale

L'orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) potrà essere realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra ditta e dipendente (Allegato 2)

Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.

Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui all'articolo successivo, o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge. Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.

Le parti convengono che a fronte di un elevato utilizzo, iniziale o anche successivo, dell'accantonamento annuo, le ore prestate eccedenti quelle normali saranno destinate nei mesi successivi a ripristinare il medesimo accantonamento fino ad un massimo di 48 ore.

Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione quadrimestrale del regime di orario con l'applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata dalla maggiorazione del 30%.

Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile per 4 mesi continuativi nell'arco di 12 mesi.

Regimi di orario superiori ai 4 mesi

L'azienda che intenda procedere ad una estensione temporale fino ai 12 mesi della compensazione di orario oltre i 4 mesi o già programmare periodi superiori ai 4 mesi, dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (Allegato 3); la stessa dovrà inoltre inviare specifica comunicazione (Allegato 4) alla Commissione Paritetica, costituita presso il comitato di categoria dell'Ebav, che avrà il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario sarà vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.

Tale gestione dell'orario avverrà con le stesse modalità previste per la durata quadrimestrale, con l'unica eccezione che il saldo avverrà nel mese successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.

I lavoratori che aderiscono a tale regime di orario con periodi superiori ai 4 mesi avranno diritto all'applicazione della tabella retributiva riportata in calce all'articolo, per il periodo indicato nella comunicazione

Fermo restando il computo massimo dei dodici mesi, la durata di tale gestione di orario potrà oltrepassare la scadenza del CCRL, fermo restando che continuerà ad essere applicata la tabella retributiva di cui al capoverso precedente.

La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.

La comunicazione alla Commissione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell'impresa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.

Entro 30 gg dal ricevimento, EBAV provvederà ad inviare comunicazione dell'avvenuto ricevimento.

Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l'azienda provvederà a operare la relativa integrazione.

Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.

Tabella retributiva aggiuntiva per i lavoratori in regime di orario oltre i 4 mesi

Livello	Valore	
	Mensile	Orario
1	13,32	0,07699
2	12,03	0,06953
2bis	10,81	0,06248
3	10,05	0,05809
4	8,91	0,05150
5	8,30	0,04797
6	7,61	0,04398
Apprendisti	5,80	0,03352

ART. 10 ACCANTONAMENTO ANNUO IN COMPENSAZIONE (Banca Ore)

Fermo restando l'istituto della flessibilità e del conto ore individuale, al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscono al lavoratore una maggior copertura previdenziale e di retribuzione, senza per questo elevare il costo del lavoro, le parti confermano l'"Accantonamento annuo di compensazione" (BANCA ORE) che comprenderà:

- le quote orarie spettanti annualmente per festività coincidenti con la domenica ivi inclusa la festività del 4 novembre
- le quote orarie eventualmente spettanti per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni.
- i permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui al CCNL
- le 16 ore di permessi retribuiti all'anno di cui al CCNL.

Il monte ore così costituito nel corso dell'anno verrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di permessi retribuiti.

Il monte ore avrà maturazione per dodicesimi nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno concessi i permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.

In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all'anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo

Di norma, con la mensilità di settembre di ogni anno, saranno liquidate ai dipendenti, con la retribuzione in atto, le quote orarie del "monte ore" eccedenti le 48 ore.

ART. 11 CONTRATTO A TERMINE

Le parti si danno atto che l'eventuale superamento dei limiti numerici previsti dalla legge e dal CCNL, per l'assunzione di personale tramite contratto a termine, avverrà in via sperimentale fino al 31 agosto 2019 sulla base di un'apposita richiesta inoltrata dall'impresa interessata alla Commissione Regionale di settore istituita presso EBAV, così come definita nell'art. 13. La Commissione valuterà la richiesta ed esprimerà entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa il proprio parere vincolante.

La presente normativa si applica esclusivamente alle imprese iscritte ad una delle associazioni artigiane stipulanti il presente CCRL e che sia in regola con i versamenti ad EBAV e SANI.IN.VENETO.

ART. 12 APPRENDISTATO

Al fine di rendere operativo il comma 4 dell'art. 47 del D. lgs. 81/2015, le parti convengono, in via transitoria e fino alla definizione di uno specifico accordo nazionale, che i lavoratori, di età superiore ai 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, possano godere, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico che sarà calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL sulla base della percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL. Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.

Le clausole contenute negli accordi interconfederali riguardanti il rimborso dell'assistenza sull'attività formativa si estendono anche all'apprendistato disciplinato dal presente articolo.

FUNZIONI IN MATERIA DI COMMISSIONE REGIONALE E DI PROCEDURA IN CASO DI CRISI

ART 13. ULTERIORI MATERIE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE REGIONALE

La Commissione, già istituita dal CCRL 15 gennaio 2010, continuerà la sua attività di monitoraggio per quanto concerne l'utilizzo dei regimi di orario ex art. 9 del presente CCRL sulla base del vigente regolamento. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo esprimeranno congiuntamente tre componenti.

Le Parti stipulanti il presente CCRL si danno atto che le competenze di detta Commissione saranno estese anche alle seguenti tematiche:

1. monitoraggio sulla previdenza complementare, mediante la raccolta di informazioni dai Fondi negoziali di previdenza complementare relative all'andamento dell'iscrizione dei lavoratori del settore metalmeccanico artigiano ;
2. monitoraggio sui percorsi formativi e sulle attività conseguentemente svolte per i dipendenti del settore acquisendo informazioni dall'ente bilaterale e da Fondartigianato;
3. attività di valutazione di cui al precedente art. 11 (contratti a termine).

ART. 14 PROCEDURA PER LE IMPRESE DEL SETTORE IN SITUAZIONE DI CRISI

La seguente procedura si applica alle imprese del settore comprese nella sfera di applicazione del CCRL che subiscono una modifica strutturale del rapporto con i committenti ed a quelle nelle quali perdura da tempo una situazione di crisi finanziaria con effetti sull'occupazione.

L'impresa che si trova nelle condizioni di cui al capoverso precedente, per il tramite dell'associazione provinciale cui aderisce o conferisce mandato, invia una richiesta d'incontro alle OOSS di categoria territoriali. L'incontro dovrà essere svolto non oltre i 10 giorni successivi al ricevimento della lettera con le OOSS che hanno dato riscontro alla richiesta dell'impresa.

Durante tale incontro la ditta fornirà i dati aggiornati sull'andamento aziendale sotto il profilo economico e finanziario, le modalità con cui intende procedere alla ristrutturazione e presenterà un piano articolato di proposte volto al risanamento ed al rilancio dell'attività.

Al termine della procedura, qualora le parti presenti al tavolo trovino un'intesa sulle tematiche affrontate, sarà sottoscritto un verbale d'accordo che definisca gli interventi di tipo contrattuale concordati tra le parti.

Copia del verbale di accordo dovrà essere inviata alla Commissione di categoria di cui all'art. 13.

ART 15. EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE

Gli accordi ed i contratti collettivi di categoria sottoscritti in precedenza mantengono la loro efficacia, se non sostanzialmente modificati dal presente CCRL, sino alla scadenza prevista all'art. 17.

ART 16 . DEPOSITO DEL PRESENTE CCRL


Il presente CCRL sarà depositato a cura di CNA Veneto.

ART 17. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO REGIONALE

Il presente contratto regionale decorre dal 1 agosto 2017 e scadrà il 31 agosto 2019.

Letto, confermato, sottoscritto


CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto


CNA Veneto


CASARTIGIANI del Veneto


FIM CISL Veneto


UILM UIL Veneto

RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE PARITETICA
ai sensi dell'art. 11 CCRL Metalmeccanica 2017
(Contratti a termine)

Il/La sottoscritto/a _____
legale rappresentante dell'impresa _____
sita a _____ in via _____
partita IVA _____

organico aziendale: Ope. _____ di cui Ope. contratti a termine _____ Imp.
_____ di cui contratti a termine _____ App _____

con la presente chiede di poter assumere n. ___ lavoratori con contratto a termine per le
seguenti necessità produttive e per il periodo sottoindicato:

necessità produttive (descrivere)

Durata del/i contratto/i a termine:

- 1) Dal _____ al _____
2) Dal _____ al _____
3) Dal _____ al _____
4) Dal _____ al _____




L'azienda dichiara di essere iscritta alla seguente associazione artigiana:

L'azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di
essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.

Data _____

Firma



ALLEGATO 2 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2017

Al /alla lavoratore/trice
Sig/ra _____

**COMUNICAZIONE AI LAVORATORI PER L'UTILIZZO REGIME ORARIO
CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI ARTIGIANO**

Il sottoscritto _____ in qualità di (titolare / legale
rappresentante) _____ della ditta
_____ p.iva / cod. fiscale
_____ con sede in _____ cap _____
via _____ esercente l'attività
di _____ con in forza _____
dipendenti (di cui nr. __ apprendisti, nr. ___ operai e nr. __ impiegati)

Con la presente comunica alla S.V.

che intende applicare dal _____ al _____, il regime di orario così come
previsto dall'art. 9 del CCRL metalmeccanici installatori impianti artigiano del
.....

Voglia restituire copia della presente debitamente controfirmata per ricevuta ed
accettazione.

Data _____

Ditta _____

Il/la lavoratore/trice :
per accettazione e ricevuta.

(data e firma)

ALLEGATO 3 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2017

Tra la ditta _____
sita in _____ in via _____
e rappresentata dal/la sig/ra _____
ed i dipendenti della medesima, i cui nomi sono riportati di seguito, visto l'art. 9 del
CCRL settore metalmeccanici installatori di impianti artigiani

si conviene di adottare a decorrere dal _____ e sino al _____
il regime di orario lì previsto con le seguenti caratteristiche:

dalla data sopraindicata l'orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) sarà
realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario.
Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali
retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.

Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la
quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata
nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale,
dall'accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui all'articolo successivo,
o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti
retributivi differiti nel rispetto delle norme *contrattuali o di legge*. Qualora
l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà
ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.

Al termine del periodo le ore accantonate e non utilizzate saranno saldate con
l'applicazione della maggiorazione del 30%.

I lavoratori che aderiscono a tale regime di orario hanno diritto durante il relativo
periodo di applicazione all'erogazione incrementata dell'ERT come previsto dal CCRL.

L'azienda provvederà ad effettuare le comunicazioni di rito alla Commissione Paritetica.

Data

Il legale rappresentante

ALLEGATO 4 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2017

Alla Commissione paritetica
c/o Comitato Categoria Metalmeccanici
di EBAV

COMUNICAZIONE PER MONITORAGGIO DELL'UTILIZZO REGIMI DI ORARIO EX ART. 9 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI ARTIGIANO

Il sottoscritto _____ in qualità di (titolare / legale rappresentante) _____ della ditta _____

p.iva/cod. fiscale _____ con sede in _____
cap _____ via _____ esercente l'attività di _____
_____ con in forza _____ dipendenti (di cui nr. _____ apprendisti, nr. _____ operai e nr. _____ impiegati)

con la presente comunica :

1) che intende applicare dal _____ al _____ (date comprese), i regimi di orario così come previsto dall'art. 9 del CCRL metalmeccanici installatori impianti artigiani del al seguente numero di lavoratori:

- nr. _____ impiegati
- nr. _____ operai
- nr. _____ apprendisti.

2) che ha stipulato specifico accordo scritto con i lavoratori interessati e/o rsa ove esistenti (allegato 3).

Data

Ditta
